



GUN 19/2025

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 08.07.2025 perveniva, referto gara da parte degli ufficiali di gara, denominata "Campionato Italiano Singolo Cat. M/A" svoltasi presso il bowling Martesana (MI) nei giorni del 21 e 22 luglio 2025 in cui veniva riportato "[omissis] l'Atleta Giantomassi Davide è stato squalificato per mancanza di croce [omissis] il padre di Giantomassi Davide ha verbalmente inveito nei confronti dell'Organizzazione FISBB della Manifestazione [omissis] atleti che si sono ritirati dalla manifestazione ADRIANO CHIARELLO [omissis] MARK JOSEPH NOLASCO [omissis] SAMUEL DE LUCA [omissis] ERIK MARRONE [omissis]"; tale partita avveniva in auto arbitraggio;
- in data 09.07.2025 questo Organo di Giustizia chiedeva integrazione sulla precedente comunicazione in cui si chiedeva se il soggetto indicato era un tesserato e sulle frasi dallo stesso proferite;
- in data 24.07.2025 questo Organo di Giustizia emetteva il provvedimento n. 18/2025 nei confronti, tra gli altri, dei tesserati - ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE condannandoli al pagamento dell'ammenda di € 100,00 cadauno ed ad una sospensione per un periodo di mesi uno a svolgere





qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

- in data 29.07.2025 perveniva a questo Organo di Giustizia comunicazione da parte degli Ufficiali di Gara in cui specificavano i motivi per cui i tesserati ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE abbandonavano la manifestazione;

Considerato che:

le giustificazioni fatte pervenire a questo Giudice, da parte di organi ufficiali della Federazione, paiono, seppur tardive, complete e significative;

l'abbandono da parte dei predetti atleti è dovuto, prevalentemente, per motivi di salute;

Le risultanze documentali portano ad una valutazione di non colpevolezza da parte dei tesserati.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà, modifica il provvedimento n. 18/2025 nei confronti dei tesserati ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE, ritenendoli non responsabili di alcuna violazione disciplinare, annulla le sanzioni comminate agli atleti ADRIANO CHIARELLO - MARK JOSEPH NOLASCO - SAMUEL DE LUCA - ERIK MARRONE con il provvedimento n. 18/2025, immutato nel resto. Così deciso in Alba il 30 luglio 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

